



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 maggio 2015 n.62
(Ratifica Decreto Delegato 24 febbraio 2015 n.19)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 24 febbraio 2015 n.19 – “Disciplina applicativa delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio” - promulgato:

Visti gli articoli 4, comma 3, 6 e 8, commi 2 e 3, della Legge 19 settembre 2014 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.92 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 28 e 29 aprile 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.32 del 29 aprile 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 24 febbraio 2015 n.19 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA APPLICATIVA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO

Art. 1

(Obbligo di registrazione preventiva)

1. L'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, svolte in territorio sammarinese, è subordinato alla registrazione preventiva nella banca dati dell'Ufficio del Lavoro, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
2. La banca dati dell'Ufficio del Lavoro è disponibile *on line*.
3. Nell'ambito delle attività comprese nel campo di applicazione di cui all'articolo 2 della Legge n.147/2014, sono escluse le mansioni di tipo impiegatizio, fatta eccezione per la casistica di cui al comma 3.

Art. 2

(Iscrizione e cancellazione del lavoratore alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio)

1. Gli iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro possono iscriversi nella banca dati del lavoro occasionale e accessorio, iscrizione valida per un anno solare, con le seguenti modalità:
 - a) *on line*, senza alcuna formalità;

- b) presso l'Ufficio del Lavoro;
 - c) presso un Sindacato dei Lavoratori.
2. I non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, di cui al Decreto n.169/2005, devono presentare personalmente all'Ufficio del Lavoro, o presso un Sindacato dei Lavoratori, o presso un'Associazione di Categoria, la richiesta di iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio unitamente ai seguenti documenti:
- a) copia della carta d'identità in corso di validità o certificato di residenza;
 - b) attestato storico di servizio;
 - c) certificato penale rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea;
 - d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea;
 - e) certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto rilasciato dal medico delle cure primarie;
 - f) copia del cedolino bancario o postale di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
3. I cittadini stranieri titolari di permesso per convivenza nella Repubblica di San Marino e i soggiornanti non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, con l'esclusione di coloro che ne sono impediti ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare personalmente all'Ufficio del Lavoro o presso un Sindacato dei Lavoratori esclusivamente la richiesta di iscrizione alla banca dati, corredata del certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto.
4. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge n.147/2014 possono essere rese anche da lavoratore subordinato a tempo pieno, nel rispetto del limite orario massimo previsto dalla normativa vigente e previo consenso del datore di lavoro. Esclusivamente per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e spettacoli, attività di catering e di banqueting da esercitarsi fuori territorio sammarinese, è possibile effettuare una comunicazione preventiva all'Ufficio del Lavoro, trasmettendo copia di un documento in corso di validità del prestatore e la relativa copertura assicurativa.
5. L'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio per coloro di cui ai commi 2 e 3 è soggetta al pagamento di una quota annuale di euro 30,00 da contabilizzare in entrata su apposito capitolo del Bilancio dello Stato. La quota annuale di iscrizione deve essere rivalutata annualmente sulla base della variazione media annuale dell'indice del costo della vita.
6. La cancellazione dalla banca dati avviene, su istanza dell'iscritto, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

Art. 3

(Attivazione del servizio da parte del datore di lavoro)

1. I datori di lavoro, sia operatori economici che soggetti privati, per poter usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte dei lavoratori registrati, prima dell'avvio della prestazione di lavoro devono accedere al Portale PA, Sezione Ufficio del Lavoro, nella sezione dedicata al lavoro occasionale e accessorio e compilare la relativa richiesta preventiva di assunzione *on line*.
2. I datori di lavoro operatori economici possono delegare, sia per la registrazione che per l'attivazione del servizio, le Associazioni di categoria di riferimento o liberi professionisti.
3. I datori di lavoro non operatori economici, persone fisiche e famiglie, sia per la registrazione che per l'attivazione del servizio, possono farne richiesta diretta all'Ufficio del Lavoro o delegare un Sindacato dei Lavoratori.

Art. 4

(Controlli preventivi e successivi all'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio)

1. L'Ufficio del Lavoro procede all'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio dei soggetti che ne fanno richiesta o procede alla verifica della documentazione delle iscrizioni effettuate *on line* dai soggetti delegati, come previsto dal presente decreto delegato. L'Ufficio del Lavoro procede inoltre alla cancellazione dell'iscrizione nel caso in cui venga richiesto dall'interessato, dalla Gendarmeria o per scadenza del periodo di validità.
2. Su richiesta della Gendarmeria, in analogia con quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto n.169/2005, l'Ufficio del Lavoro é tenuto a cancellare i soggetti iscritti precedentemente, per sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 5

(Accesso alla banca dati on line)

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Istituto per la Sicurezza Sociale - Ufficio Contributi e Ispettorato, i Sindacati dei Lavoratori, le Associazioni di Categoria, i liberi professionisti che operano su delega da parte del soggetto interessato, ai sensi degli articoli 2 e 3, hanno libero accesso alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6

(Versamento dei contributi)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ad integrazione e modifica dell'articolo 5, comma 2, della Legge n.147/2014, sono assoggettate all'applicazione di tutte le aliquote contributive, a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, incluso FONDISS.
2. Il datore di lavoro può predisporre autonomamente il cedolino paga da inviare all'Ufficio Contributi entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di riferimento, ed il versamento dei contributi deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 dello stesso mese. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi di tale facoltà, l'Ufficio Contributi emette il cedolino paga ed il relativo modulo di versamento e li trasmette all'operatore all'indirizzo e-mail indicato sulla richiesta di prestazione di lavoro occasionale e accessorio e il pagamento deve essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Qualora il versamento dei contributi previdenziali non avvenga alle scadenze di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dalla Legge n.70/2004 e dall'articolo 47 della Legge n.135/2006.

Art. 7

(Solidarietà familiare)

1. La solidarietà familiare, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della Legge n.147/2014, si configura quale supporto occasionale gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, anche pensionati, quali il coniuge non legalmente separato, i parenti di primo grado in linea retta:
 - a) del titolare di impresa individuale che opera nei settori di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.147/2014 o che opera nel settore del commercio o dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico;
 - b) del libero professionista iscritto all'Albo Professionale.
2. Le prestazioni di supporto occasionale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo sono attivate senza la necessità degli adempimenti previsti dalla Legge n.147/2014 e dal

presente decreto delegato: il datore di lavoro è esclusivamente tenuto a comunicare preventivamente, all'Ufficio del Lavoro ed all'Ufficio Contributi, l'inizio e la fine periodo.

3. Il titolare di licenza individuale e il libero professionista che utilizzano il supporto occasionale gratuito di familiari pensionati, deve corrispondere mensilmente un contributo di solidarietà forfetario, pari a euro 100,00, da rivalutare annualmente sulla base della variazione media annuale dell'indice del costo della vita, che deve essere versato sulla Cassa Ammortizzatori Sociali, di cui all'articolo 9, della Legge n.73/2010, entro il mese successivo a quello di riferimento.

4. Per il mancato o ritardato versamento di quanto previsto al precedente comma 3 sono applicate le sanzioni previste della legge per il ritardato versamento dei contributi ISS.

5. Si configura sempre come solidarietà familiare ogni attività svolta in ambito domestico da parte di parenti in linea retta e di parenti ed affini di secondo grado.

Art. 8

(Limiti)

1. In base all'andamento del tasso di disoccupazione e del mercato del lavoro interno, il Direttore dell'Ufficio del Lavoro può richiedere alla Commissione per il Lavoro, che delibera nella sua prima seduta utile, così come previsto all'articolo 8 della Legge n.147/2014, se porre limiti numerici sia alla registrazione che all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio rese da parte di lavoratori non iscritti alle Liste di avviamento al lavoro, sia per settore economico che per mansione specifica.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In fase di avvio, in attesa del perfezionamento della procedura informatica, viene avviata una fase sperimentale e transitoria nella quale è possibile utilizzare sia la modulistica cartacea che la procedura *on line*.

2. I lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa saltuaria ai sensi della normativa previgente, al fine di non interrompere attività in essere, possono regolarizzare la loro iscrizione entro e non oltre il 31 maggio 2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini